
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA  <b>MODELLO SAFEGUARDING</b>	Rev. 1 /2024  Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024
--	---	---

## **MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**


### **“Modello *Safeguarding*”**

adottato ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 39/2021

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

## Sommario

<b>1.</b>	<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>FINALITA'</b> .....	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.</b> .....	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>CONDOTTE COSTITUENTI FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE.</b> .....	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>PROCESSI A RISCHIO</b> .....	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTENIMENTO DEI RISCHI IN RELAZIONE AI FENOMENI DI ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI.</b> .....	<b>14</b>
	7.1 PREMESSA.....	14
	7.2 PRINCIPI GENERALI.....	14
	7.4 SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLO STAFF TECNICO E SELEZIONE DI SOGGETTI TERZI CHE INTRATTENGONO I RAPPORTI CON I SOGGETTI MINORI.....	19
	7.4 GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	21
	7.5 ALLENAMENTI E LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI E RELATIVI ACCESSI.....	21
	7.6 SICUREZZA DEI LOCALI UTILIZZATI PER IL PERNOTTAMENTO DEI TESSERATI.....	22
	7.7 USO DI DOPING, ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI.....	23
	7.8 TRASFERTE E RITIRI .....	23
	7.8 VIGILANZA E SICUREZZA. ....	25
	7.9 GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA (IVI INCLUSI I SOCIAL NETWORK).....	25
	7.10 GESTIONE DEI TRATTAMENTI SANITARI .....	26
<b>8.</b>	<b>IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI (RESPONSABILE SAFEGUARDING)</b> .....	<b>29</b>
<b>9.</b>	<b>GESTIONE SEGNALAZIONI IN CONFORMITA' ALL'ART.7 LINEE GUIDA FIGC.</b> .....	<b>31</b>
<b>10.</b>	<b>FORMAZIONE ED INFORMAZIONE</b> .....	<b>35</b>
<b>11.</b>	<b>OBBLIGHI INFORMATIVI</b> .....	<b>36</b>
<b>12.</b>	<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO</b> .....	<b>36</b>
<b>13.</b>	<b>DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE.</b> .....	<b>38</b>
<b>14.</b>	<b>MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO SAFEGUARDING.</b> .....	<b>38</b>


	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

## 1. DEFINIZIONI

- a) **Venezia Calcio o la Società** : Venezia Football Club S.p.A.
- b) **Codice Etico**: documento contenente i principi etici cui si ispira la Società nello svolgimento delle proprie attività.
- c) **Codice di Condotta in materia di Safeguarding**: documento contenente le regole di condotta adottato dalla Società adottato a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione.
- d) **CONI**: il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente di diritto pubblico cui sono demandati l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale nonché il compito di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva.
- e) **Destinatari**: soggetti a cui si rivolge il presente modello e meglio specificati al paragrafo 4 del presente Modello.
- f) **FICG**: la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Ha lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività di giuoco del calcio ed aspetti ad essa connessi. La FICG è l'associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.
- g) **Modello 231**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. lgs. 8 giugno 2001, n.231, nonché ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto FICG.
- h) **Modello Safeguarding**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 39/2021, volto a minimizzare e gestire i rischi di abuso, violenza e discriminazione;
- i) **Processi a rischio**: le aree di operatività nel cui ambito vi sia il rischio potenziale di commissione di fattispecie di abuso, violenza e discriminazione;
- j) **Responsabile Safeguarding**: il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni, individuato dalla Società ai sensi delle Linee Guida FICG emanate con Comunicato Ufficiale n.87/a ;
- k) **Segnalazione**: comunicazione scritta od orale di Violazioni come successivamente descritte;
- l) **Sistema sanzionatorio**: insieme delle misure disciplinari previste dal sistema sanzionatorio di cui al Modello 231 della Società;
- m) **Soggetto Segnalante o Segnalante**: persona fisica che effettua la segnalazione;
- n) **Violazione**: comportamento, atto od omissione costituenti- anche potenzialmente- condotte di abuso, di violenza e di discriminazione nei confronti dei tesserati oppure condotte di violazione del Modello *Safeguarding*.

I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale ove il contesto lo richieda e viceversa.

Si intendono, inoltre, integralmente richiamate le ulteriori definizioni contenute all'interno del presente Modello.

 <p><b>VENEZIA FC</b></p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
--	--	---

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva (di seguito, per brevità, "**Modello Safeguarding**") è redatto dal Venezia Football Club S.p.A. (di seguito anche solo "la Società" o solamente "**Venezia FC**") ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 39/2021 ("*Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86*"), recante "*Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*".

Tale disposizione-rubricata "*Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport*"- ha previsto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di Promozione sportiva di redigere "*linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 o per ragioni di etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, etnia o orientamento sessuale*".

La Giunta Nazionale del CONI, con delibera n.255 del 25 luglio 2023, ha adottato il "*Modello di Regolamento per la prevenzione e per il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)*", predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti. È stato inoltre istituito l'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio si è adeguata prontamente alla suddetta prescrizione. In particolare, la FIGC- con Comunicato Ufficiale n.87/A di data 31 agosto 2023- ha deliberato di adottare le Linee Guida FIGC al fine di assicurare l'effettività dei diritti dei tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. In tal senso, le società sportive sono state chiamate a predisporre- entro 12 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida FIGC- "*modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e [...] codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n.198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale*".

Inoltre, è stata istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* con lo scopo di prevenire e contrastare le condotte di abuso, di violenza e discriminazione a piena tutela dei tesserati.

Il Venezia Calcio F.C., conformemente a quanto previsto dall'art, 16, comma 4, del d.lgs n.39/2021 a norma del quale le "*Associazioni e Società Sportive dilettantistiche e le Società Sportive professionistiche, già dotate di un Modello organizzativo di gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, lo integrano in base a quanto previsto dal comma 2*" ha ottemperato alla suddetta prescrizione mediante l'adozione del presente documento.

Infatti, in ottemperanza alle Linee guida di Confindustria per la redazione dei Modelli 231, il Venezia Calcio F.C. ha adottato un approccio di *compliance* integrata in cui i diversi sistemi di compliance normativa comunicano e si integrano tra di loro in modo virtuoso ed efficiente.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

Parte integrante del Modello Safeguarding è il Codice di Condotta **(all. A)**.

Costituiscono, altresì, parti integranti del presente Modello *Safeguarding*:

- il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex d.lgs. n.231/2001 ed ex art. 7, comma V. Statuto FIGC, in particolare, alla Parte Generale cui espressamente si fa rinvio per quanto attiene la descrizione della realtà societaria;
- Codice Etico;
- Policy *Whistleblowing*
- Codice disciplinare e sanzionatorio.

### 3. FINALITA'


A fronte di quanto sopra riportato, l'obiettivo del Modello *Safeguarding* del Venezia FC è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e che garantiscano l'uguaglianza, l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

In particolare, lo scopo del presente Modello è garantire che il Venezia FC, i suoi tesserati, i suoi dipendenti e chiunque presti la propria attività in favore della Società a qualsiasi titolo siano informati e rispettino la normativa statale e federale in materia di prevenzione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni.

Nello specifico, si intende promuovere il diritto di tutti i tesserati, i dipendenti e chiunque presti la propria attività in favore della Società a svolgere la stessa in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità; congiuntamente, la Società si impegna a disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento della persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

Con il presente documento, il Venezia FC intende, oltre al rispetto della normativa statale e federale applicabile, promuovere una serie di valori cui i tesserati, i dipendenti e chiunque presti la propria attività in favore della Società è tenuto a rispettare evitando condotte che possono pregiudicarli e, in particolare:

- i. La tutela della salute e dello sviluppo psicofisico dei tesserati, specialmente se minori di età;
- ii. La promozione di uno stile di vita sano ed improntato al benessere individuale e collettivo;
- iii. Il rispetto della diversità e la lotta a qualsiasi genere di discriminazione, basata su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religioni, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- iv. La prevenzione delle condotte che possano costituire molestia o abuso di natura sessuale;
- v. La lotta al bullismo e al *cyberbullismo*.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

#### 4. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.

Ai sensi dell'art. 2 delle Linee Guida FIGC, il presente Modello *Safeguarding*, ivi comprensivo di tutti i documenti allegati, si applica a tutti i Tesserati della Società (compresi quindi giocatori, Dirigenti e Tecnici), ai dipendenti e ai collaboratori della Società, ai genitori e tutori, nonché a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Tutti i sopra indicati Destinatari devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minorenni e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei minori e le loro specifiche necessità.

In particolare, per la tutela dei minorenni, il Venezia FC intende la messa in atto di tutte quelle azioni volte a salvaguardare e proteggere i/e bambini/e, i/le ragazzi/e, durante ogni impegno sportivo e tutte le attività correlate, da rischi di prevaricazioni e abusi fisici, psicologici, etici derivanti da richieste di prestazione e/o comportamenti non consoni all'età.


#### 5. CONDOTTE COSTITUENTI FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE.

Le condotte che assumono rilievo sono quelle tenute nell'ambito dell'attività federale e/o connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.


Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione i seguenti comportamenti che possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, *e-mail*, *social network* e *blog*.

In particolare, si intendono:

<p><b>a) L'abuso psicologico</b></p>	<p>qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali</p>
<p><b>b) l'abuso fisico</b></p>	<p>qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena</p>


	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
--	--	---

	<p>crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping</p>
<p><b>c) la molestia sessuale</b></p>	<p>qualsunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante</p>
<p><b>d) l'abuso sessuale</b></p>	<p>qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati</p>
<p><b>e) la negligenza</b></p>	<p>mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga</p>

 <p><b>VENEZIA FC</b></p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
--	--	---


	<p>causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato</p>
<p><b>f) l'incuria</b></p>	<p>la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo</p>
<p><b>g) l'abuso di matrice religiosa</b></p>	<p>l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di religiosa professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume</p>
<p><b>h) il bullismo ed il cyberbullismo</b></p>	<p>qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i <i>social network</i> o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).</p>
<p><b>i) i comportamenti discriminatori</b></p>	<p>qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale</p>

In ogni caso, è considerata quale “*molestia e/o abuso*” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, la religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, status socioeconomico, capacità atletiche.


	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

Con riguardo al profilo penale, le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 39/2021 e dell'art.4 comma 4, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sono le seguenti:


<b><i>ILLECITI RILEVANTI</i></b>	<b><i>LE CONDOTTE DA PREVENIRE</i></b>
<p><b>MOLESTIE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p)</b> Condotte finalizzate ad alterare l'equilibrio psico-fisico normale di una persona, interferendo con le sue condizioni di lavoro o di riposo;</li> <li>- <b>Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)</b> Reiterate condotte di minaccia e molestia, tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato d'ansia o di paura o di fondato timore per la propria incolumità</li> </ul>
<p><b>ABUSO PSICOLOGICO, FISICO E DI MATRICE RELIGIOSA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.);</b></li> <li>- <b>Maltrattamenti (art. 572 c.p.)</b> Condotte di prevaricazione fisica e/o psicologica perpetrate a danno di coloro che, per età o per rapporti di affidamento, si trovino nelle condizioni di subirle, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggiore attenzione.</li> <li>- <b>Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)</b> Condotte caratterizzate da violenza, minaccia e abuso di autorità, finalizzate a costringere taluno a commettere atti sessuali.</li> <li>- <b>Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)</b> Atti di esibizionismo sessuale commessi in presenza di persona minore degli anni 14, che violino la sua sfera di riservatezza e discrezione sessuale.</li> </ul> <p><b>Violenza sessuale di gruppo (art 609 octies c.p.)</b></p>

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Adescamento sessuale di minori</b> (art. 609 <i>undecies</i> c.p.). Qualsiasi atto volto a carpire attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere reati sessuali.</li> <li>- <b>Prostituzione minorile</b> (art. 600 <i>bis</i> c.p.)</li> <li>- <b>Pornografia minorile</b> (art. 600 <i>ter</i> c.p.)</li> <li>- <b>Detenzione di materiale pornografico</b> (art. 600 <i>quater</i> c.p.)</li> <li>- <b>Pornografia virtuale</b> (art. 600 <i>quater</i> 1 c.p.)</li> <li>- <b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b> (art. 600 <i>quinquies</i> c.p.)</li> </ul>
<p><b>VIOLENZA DI GENERE</b></p>	<p>Con il concetto di violenza di genere si intende la violenza fisica, psicologica, sessuale esercitata contro qualsiasi persona o gruppo di persone sulla base del sesso, dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere.</p> <p>Assumono, pertanto, rilevanza rispetto a tale forma di illecito, le fattispecie di reato già elencate sopra, quali la violenza sessuale, i maltrattamenti, le molestie e gli atti persecutori.</p>
<p><b>DISCRIMINAZIONE</b></p>	<p>Assumono rilevanza le disposizioni, i criteri e le prassi, gli atti, i patti o i comportamenti che producano effetti discriminatori per ragioni di etnia, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.</p> <p>A livello penale, può essere opportuno richiamare anche il reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 <i>bis</i> c.p.), considerato che lo stesso articolo 16, comma 5, del D.lgs. 39/2021 lo annovera tra i casi di condanna dei tesserati per cui i</p>

 <p><b>VENEZIA FC</b></p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
--	--	---

	<p>Regolamenti delle Federazioni debbono prevedere sanzioni disciplinari.</p>
<p><b>BULLISMO</b></p>	<p>Il bullismo è un comportamento prevaricatore di natura fisica e/o verbale, caratterizzato da molestia e aggressività anche di tipo minaccioso, sempre di natura intenzionale.</p> <p>In detto contesto, assumono pertanto rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percosse (art. 581 c.p.);</li> <li>- Lesioni dolose (art. 582 c.p.);</li> <li>- Diffamazione (art. 595 c.p.);</li> <li>- Violenza privata (art. 610 c.p.)</li> <li>- Minaccia (art. 612 bis c.p.);</li> <li>- Molestia o disturbo (art. 660 c.p.)</li> </ul>
<p><b>CYBERBULLISMO</b></p>	<p>E' una forma di bullismo attuata attraverso l'uso di dispositivi elettronici mobili e di alcune delle loro applicazioni, in particolare i social media.</p> <p><b>Condotte di diffamazione, di minaccia, di molestia, persecuzione agite in contesti virtuali</b>, tramite l'invio mediante smartphone o tablet di testi offensivi, la diffusione di voci o pettegolezzi, la creazione di pagine web, video o profili sui social media al solo fine di schernire. Assume rilevanza in detto contesto anche il c.d. fenomeno di <i>revenge porn</i>.</p> <p><b>Revenge Porn</b>, ossia la condivisione tramite internet di immagini o video intimi (ad esempio effettuati nei luoghi dove la <i>privacy</i> dovrebbe essere tutelata quali i bagni o gli spogliatoi), senza il consenso dei protagonisti stessi.</p> <p><b>Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti</b> (art. 612 <i>ter</i> c.p.) consiste nell'invio, cessione, pubblicazione, diffusione di immagini video (realizzati o sottratti) sessualmente espliciti, all'insaputa del soggetto che vi è rappresentato.</p>

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

<p><b>CONDOTTE COLPOSE</b></p> <p><b>DETERMINANTI</b></p> <p><b>UNO DEGLI ILLECITI DI CUI SOPRA</b></p>	<p>Le condotte colpose rilevanti a questo proposito consistono nel sistematico disinteresse, nella trascuratezza dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato, nella mancata soddisfazione delle sue necessità a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.</p>
---	--

## 6. PROCESSI A RISCHIO

In conformità all'articolo 6 delle Linee Guida FIGC rubricato "Prevenzione e gestione dei rischi", la Società, anche sulla base degli esiti dell'attività di *risk assessment* (cfr. **Allegato B- Risk Assessment**), ha individuato le aree di operatività aziendale nel cui ambito vi è il rischio potenziale di commissione di fattispecie di abuso, violenza o discriminazione, considerando anche le circostanze in cui possono svolgersi le attività, condizioni anche personali degli atleti, etc.

Infatti, la valutazione dei rischi è un elemento fondamentale di qualsiasi processo di *Safeguarding*, specie in materia di tutela dei minori: essa costituisce, infatti, la base per un'azione preventiva e proattiva, assicurando che il profilo di rischio delle attività oggetto della policy sia valutato in anticipo e che vengano prese le giuste contromisure affinché tali attività siano sicure e i rischi minimizzati.

Ogni volta che si verificano cambiamenti di natura organizzativa o vengono modificati i processi potenzialmente sensibili o introdotte nuove attività, la Società promuove un aggiornamento delle analisi delle aree di rischio, valutando l'opportunità di aggiornare il Modello *Safeguarding*.

In ogni caso, come previsto dall'art. 5 delle Linee guida FIGC, il Venezia Calcio compie una valutazione annuale delle misure adottate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le criticità, ove riscontrate.

Ciò precisato, i Processi a Rischio individuati sono i seguenti:

- **Gestione delle campagne di trasferimento dei calciatori e delle calciatrici**, ivi compreso il settore giovanile;
- **Selezione ed assunzione del personale tesserato e di soggetti terzi che intrattengono rapporti con i soggetti minori;**
- **Gestione delle attività sportive**, ivi incluse (i) la gestione dell'utilizzo degli spazi/locali dedicati all'attività sportiva (ad esempio, spogliatoi, docce, sale meeting-colloqui, sale per la fisioterapia e palestra, campi d'allenamento) e dei relativi accessi; (ii) gestione della logistica e dei trasporti (ad esempio, viaggi, trasferte e pernottamenti); (iii) gestione dei genitori con i soggetti preposti;
- **Gestione delle attività in cui è facilitato il contatto fisico;**
- **Gestione delle manifestazioni sportive e degli allenamenti;**
- **Gestione delle relazioni personali;**


	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

- **Gestione dell'area medica**, ivi incluse **(i)** la gestione delle attività dei medici sportivi e degli operatori sanitari (ad esempio, trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino necessari contatti fisici tra i tesserati); **(ii)** gestione dell'offerta di servizi di assistenza psicologica o di percorsi di psicoterapia ai tesserati; **(iii)** la gestione delle attività di sensibilizzazione circa la prevenzione dei disturbi alimentari;
- **Gestione dei canali di comunicazione verso il pubblico (ivi inclusi i social network) e attività di marketing.**

Al fine di prevenire e contenere il rischio che accadano comportamenti lesivi dei tesserati e/o fenomeni di abuso, violenze e discriminazioni, il Venezia Football Club S.p.A adotta i seguenti protocolli:

- 1) Gestione delle campagne di trasferimento dei calciatori e delle calciatrici;**
- 2) Selezione e gestione del personale e dello staff tecnico e selezione di soggetti terzi che intrattengono i rapporti con i soggetti minori;**
- 3) Gestione delle attività e delle manifestazioni sportive;**
- 4) Allenamenti e locali adibiti a spogliatoi e relativi accessi;**
- 5) Sicurezza dei locali utilizzati per il pernottamento dei tesserati;**
- 6) Uso di doping, alcool o sostanze stupefacenti;**
- 7) Trasferte e ritiri;**
- 8) Vigilanza e Sicurezza;**
- 9) Gestione dei social media (ivi inclusi i social network);**
- 10) Trattamenti e prestazioni sanitarie**

I summenzionati protocolli (meglio esposti al paragrafo *sub* 7) si aggiungono alle specifiche procedure e regolamenti già adottati dalla Società e ai protocolli del Modello di cui al D. lgs. 231/01. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, i Destinatari del Modello devono rispettare le disposizioni normative e regolamentari vigenti, le norme del Codice di Condotta oltre che del Codice Etico, nonché le procedure societarie esistenti.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

## **7. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTENIMENTO DEI RISCHI IN RELAZIONE AI FENOMENI DI ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI.**

### 7.1 PREMESSA

I seguenti protocolli di prevenzione e controllo sono dedicati alla trattazione degli illeciti rilevanti per la prevenzione delle molestie in generale, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs. 198/2006 per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, orientamento sessuale nonché per gli illeciti espressamente previsti dal d.lgs. 39/2021.

A tal fine, si rileva come diverse delle fattispecie ivi contenute costituiscano anche reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e, pertanto, al fine della prevenzione del rischio della commissione degli stessi troveranno applicazione anche i protocolli di controllo previsti nelle relative Parti Speciali del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, adottato dal Venezia Football Club S.p.A.

I protocolli si concentrano prevalentemente sulla tutela dei minori e sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nello svolgimento dell'attività sportiva.

Tuttavia, eventuali condotte improprie verificatesi al di fuori dell'attività sportiva, sia individualmente che collettivamente, possono integrare le fattispecie di abuso, violenza o discriminazione o, comunque, porsi in contrasto con le disposizioni del presente documento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono un esempio di tali violazioni la pubblicazione di contenuti inappropriati sui *social media*, le relazioni sentimentali del personale tecnico con dei minori, la negligente e/o carente vigilanza durante il periodo in cui il minore è ospite nelle strutture gestite dalla Società e/o in occasione di eventi presso strutture alla stessa affidate e/o dove si svolgono, anche occasionalmente, attività organizzate dalla Società.


Al sorgere di tali problematiche, queste devono essere considerate attentamente e qualsiasi decisione riguardante l'individuo in questione deve essere assunta nell'interesse esclusivo dell'atleta, in particolare se minore.

Ove necessario, la Società valuterà il puntuale coinvolgimento e/o intervento delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria.

### 7.2 PRINCIPI GENERALI

Il Venezia Calcio osserva e si riconosce pienamente nei principi contenuti nel Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, al quale si fa espresso rinvio.

Oltre a quanto sopra dedotto ed in linea con quanto disposto dal "*Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni*", qui da intendersi integralmente richiamato, si precisa che i Destinatari del Modello *Safeguarding*, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti finalità:

 <p><b>VENEZIA FC</b></p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
--	--	---

- creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;
- riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile tecnico/allenatore del minore e alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* (di seguito anche “*Commissione*”);
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
- evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possano essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva;
- rimuovere gli ostacoli che impediscono l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della Società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- assicurare la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

Oltre a ciò, il Venezia Calcio si impegna a garantire:

- a) Il pieno sviluppo della persona atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b) L'inclusione e la valorizzazione delle diversità. Tali principi vengono assicurati (anche) attraverso strutture sportive e di ospitalità idonee, nonché mediante l'assistenza continua di personale specializzato;
- c) Adeguate misure di prevenzione in (potenziali) situazioni di rischio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo **(i)** i luoghi e gli spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (ad esempio, spogliatoi, docce, ecc.); **(ii)** viaggi, trasferte e pernottamenti; **(iii)** trattamenti e prestazioni sanitarie (ad esempio, fisioterapia visite medico-sportive, ecc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati; **(iv)** manifestazioni sportive di qualsiasi livello;
- d) L'adozione di adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endo-associativo, da adottar in caso di presunti comportamenti lesivi;
- e) La promozione di buone pratiche ed adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi o evitare comportamenti strumentali.

Tutti i **tesserati, i dirigenti sportivi e i tecnici** sono tenuti ad osservare i seguenti doveri ed obblighi:



MODELLO ORGANIZZATIVO E  
DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA'  
SPORTIVA

**MODELLO SAFEGUARDING**


Rev. 1 /2024

Approvato con delibera del  
CdA del 27/9/2024

<b>TESSERATI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata nell'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;</li><li>- Astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;</li><li>- Garantire la sicurezza e la salute degli interessati, impegnandosi a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro ed inclusivo;</li><li>- Impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;</li><li>- Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;</li><li>- Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti o dei loro delegati;</li><li>- Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;</li><li>- Affrontare in modo proattivo i comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;</li></ul>
<b>DIRIGENTI SPORTIVI, ALLENATORI, STAFF TECNICO,</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;</li><li>- Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere ed influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori,</li><li>- Contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolari, se minori;</li><li>- Evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;</li></ul>



- Promuovere un rapporto con i tesserati improntati al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- Astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- Porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura oppure loro delegati;
- Comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura oppure loro delegati;
- Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- Interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore e disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il responsabile *Safeguarding*;
- Impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- Sostenere i valori dello sport, educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto degli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Astenersi dall'utilizzo dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura oppure da loro delegati.</li> </ul>
--	---

**Gli/le atleti/e** hanno i seguenti diritti e sono tenuti ad osservare i seguenti doveri ed obblighi:

<p><b>ATLETI/ ATLETE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;</li> <li>- Comunicare ai dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore e disagio che riguardino sé o gli altri;</li> <li>- Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;</li> <li>- Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti oppure ai loro delegati;</li> <li>- Evitare contatti e situazioni di intimità con i dirigenti sportivi ed i tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;</li> <li>- Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura oppure ai loro delegati, nonché al Responsabile <i>Safeguarding</i></li> </ul>
------------------------------	---

I Destinatari sono tenuti a segnalare **senza indugio** al Responsabile *Safeguarding* situazioni, anche potenziali, che spongono i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore e disagio.

A tal proposito, per tutte le attività che coinvolgano minorenni verrà applicato un apposito Codice di Condotta (**All.A-Codice di Condotta in materia di *Safeguarding* del Venezia Football Club**, di seguito, per brevità "**Codice di Condotta *Safeguarding***"), indicante i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori, in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini/e e di ragazzi/e.

 <p><b>VENEZIA FC</b></p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FIGC e della Società dovranno prendere visione e sottoscrivere il Codice di Condotta, al quale si fa espresso rinvio.

In particolare, il Codice di Condotta *Safeguarding* è così strutturato:

- **Sez. I- Parte Generale**
- **Sez.II - protocolli per gli Operatori Sportivi**
- **Sez. III -protocolli per gli Atleti/e.**
- **Sez. IV-protocolli per i genitori ed i familiari dei minori**

Tutte le violazioni del Codice di Condotta e dei relativi protocolli dovranno essere tempestivamente contestate. Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie per la risoluzione della problematica. Saranno previste delle sanzioni in caso di trasgressione da parte dei sottoscriventi codici di condotta.

Il Codice di Condotta *Safeguarding* ed i relativi protocolli contengono specifiche misure disciplinari in caso di violazione: le misure e le sanzioni poste in essere vanno dall'ammonizione verbale, fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione, che possono sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

### 7.3 GESTIONE DELLE CAMPAGNE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI.

I calciatori e le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, origine o *background* sociale, religione, livello di abilità.

Gli allenatori, i dirigenti e tutti i membri dello *staff* (ivi compresi i c.d. "osservatori") devono astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati e/o persone che rappresentano i tesserati, anche in fase di selezione del calciatore/della calciatrice (ad esempio, in occasione di provini).

Tutte le azioni a tutela del benessere dei minori di 18 anni devono essere prese nel migliore interesse di questi ultimi, anche nella fase di selezione degli stessi.

### 7.4 SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLO STAFF TECNICO E SELEZIONE DI SOGGETTI TERZI CHE INTRATTENGONO I RAPPORTI CON I SOGGETTI MINORI

Il Venezia Calcio garantisce un'adeguata rappresentazione di entrambi i sessi nella scelta del personale delle attività sportive.

La società adotta procedure di selezione del personale e di soggetti terzi destinati ad operare con soggetti di minore età (ad esempio, il personale delle imprese che forniscono servizi di autotrasporto, fornitori di servizi sanitari) per garantire che i candidati siano idonei nell'operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con i minori.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

Nello specifico, nella fase di selezione del candidato, al fine di garantire che soltanto soggetti adeguati lavorino a contatto con minori, il Venezia FC con riferimento a tutto il personale dello staff tecnico:

- illustra gli strumenti adoperati e gli impegni che assume nella creazione di un ambiente sano e sicuro;
- richiede a tutti i candidati una autodichiarazione circa le condanne penali subite, i carichi pendenti e le indagini a proprio carico per reati di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinqies*, 604 *bis*, 604 *ter*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqies*, 609 *octies* e 609 *undecies* c.p.;
- acquisisce, ove possibile, referenze da altre Società/realità nelle quali il candidato è stato impiegato in mansioni che prevedevano attività con minori;
- con riferimento al candidato assunto, assicura la conservazione della documentazione in questione acquisita in fase di selezione. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali.

In fase di selezione, il Venezia FC può, laddove ritenuto opportuno, acquisire referenze sui candidati, chiedendo all'interlocutore di:


- indicare se vi sono motivi per cui i candidati dovrebbero essere attenzionati con riferimento ai loro comportamenti/atteggiamenti nei confronti dei minori;
- indicare se vi sono elementi tali per cui si ritiene che i candidati non siano idonei al lavoro con minori;

Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con i bambini e ragazzi, nessun soggetto deve essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine le verifiche pre-inserimento o prima che venga acquisita la certificazione sopra menzionata.

Una volta instaurato il rapporto di lavoro, la Società:

- a)** richiede al soggetto assunto di fornire il certificato del casellario e dei carichi pendenti;
- b)** fornisce a tutti i collaboratori tecnici e ai membri dello staff il Modello *Safeguarding* e il Codice di Condotta che viene sottoscritto per presa visione e accettazione;
- c)** assicura che i soggetti coinvolti in attività con atleti minori siano adeguatamente formati sui temi connessi alla loro tutela;
- d)** periodicamente chiede il rinnovo delle autocertificazioni circa le condanne subite, i carichi pendenti e le indagini a carico per i reati di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinqies*, 604 *bis*, 604 *ter*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqies*, 609 *octies* e 609 *undecies* c.p.;
- e)** eroga attività di formazione a tutti i soggetti che possono avere contatti ed interazioni con i minori sugli accorgimenti e i comportamenti da adottare nella gestione dei rapporti con gli stessi.

Con riguardo al punto *sub d)* del sopra indicato elenco, il Venezia Calcio promuove l'attività formativa anche nei confronti dei soggetti terzi che, comunque, possono entrare in contatto anche con i soggetti minori (es. steward ed autisti).

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
--	--	---

#### 7.4 GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

La società organizza appositi incontri formativi destinati sia al personale tecnico sia agli atleti e alle atlete, al fine tra gli altri, di:

- promuovere i valori del *fair play*, dell'inclusione, dell'integrazione e delle pari opportunità;
- sensibilizzare in merito alle regole da osservare per garantire spazi sicuri per gli atleti e le atlete;
- raccogliere dagli atleti e dalle atlete istanze e suggerimenti per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza e privacy degli spazi /locali dedicati all'attività sportiva.

Nell'ambito della gestione delle manifestazioni sportive, i Destinatari:

- mettono in atto tutte le iniziative dirette a consentire azioni di salvaguardia sia per proteggere i calciatori/le calciatrici e tutti i tesserati da molestie sessuali e abusi per prevenirne lo sfruttamento;
- si astengono dall'utilizzo del linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- promuovono un rapporto con i tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevedendo situazioni disfunzionali che creino- anche mediante manipolazione- uno stato di soggezione, pericolo, timore a danno del tesserato.

Durante lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive presso le strutture gestite dalla Società e secondo la strumentazione e risorse umane disponibili, il Venezia FC:

- a) consente esclusivamente l'introduzione di striscioni e coreografie che non contengano messaggi potenzialmente discriminatori;
- b) prevede l'emanazione di messaggi tramite impianti di diffusione sonora in caso di comportamenti che possano comunque avere contenuto potenzialmente discriminatorio;
- c) in aggiunta al punto precedente e quando tecnicamente possibile in caso di cori potenzialmente discriminatori, provvede all'immediato spegnimento dell'impianto audio attraverso il bottone di emergenza.


I Destinatari:

- mantengono un atteggiamento sempre rispettoso e discreto nei rapporti con i genitori e con i soggetti preposti (ad esempio, parenti, curatori, tutori, ecc.);
- instaurano relazioni proficue con i genitori dei tesserati/soggetti preposti (ad esempio, parenti, curatori, tutori, ecc.), anche al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti.

#### 7.5 ALLENAMENTI E LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI E RELATIVI ACCESSI.

Nell'organizzazione degli allenamenti, il Venezia FC:

- viene assicurata la disponibilità di spogliatoi e docce separate per sesso;

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

- è vietato al personale maschile l'ingresso negli spogliatoi femminili mentre le calciatrici si stanno cambiando;
- con riferimento alle squadre femminili, si prevede che le riunioni tecniche all'interno dello spogliatoio si svolgano una volta che tutte le calciatrici si siano cambiate.

Per quanto riguarda i **calciatori e le calciatrici minorenni**, inoltre:

- a) occorre evitare che vi possano essere situazioni in cui un minore rimanga isolato con un maggiorenne;
- b) vengono garantiti accessi separati e aree *ad hoc* nel caso in cui gli spogliatoi o i servizi siano utilizzati sia dagli adulti che dai minorenni;
- c) è vietato agli adulti spogliarsi, cambiarsi o farsi la doccia in presenza di minorenni o contemporaneamente ai minorenni che utilizzano le stesse strutture;
- d) nel caso in cui un minore provi disagio a cambiarsi o farsi la doccia in presenza di altri soggetti è vietato fare pressione allo stesso;
- e) è assolutamente vietato l'uso da parte del personale di cellulari e/o qualsiasi strumento che possa fotografare o registrare video o audio all'interno degli spogliatoi o durante gli allenamenti (fatta salva, in quest'ultimo caso, l'espressa autorizzazione da parte della Società);
- f) è scoraggiato l'ingresso nei locali adibiti a spogliatoi dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, salve ragioni connesse a esigenze particolari del minore. Qualora si verifici tale necessità, solo un genitore, ove possibile dello stesso sesso, del calciatore/calciatrice può entrare nello spogliatoio, avendo sempre cura di informare prima l'allenatore e almeno un membro del personale dello stesso sesso del minore coinvolto deve essere presente con il genitore nello spogliatoio.

L'allenatore di ogni singola squadra e tutti gli altri responsabili delle squadre sono tenuti a fare rispettare scrupolosamente questa disposizione.

#### 7.6 SICUREZZA DEI LOCALI UTILIZZATI PER IL PERNOTTAMENTO DEI TESSERATI


Il Venezia FC garantisce che le strutture e i locali utilizzati per ospitare i propri tesserati durante la stagione (alberghi, convitti etc.) rispettino le normative in materia di sicurezza e igiene.

I locali e gli alloggi messi a disposizione dal Venezia FC devono garantire la sicurezza e il benessere dei/delle tesserati/e.

Il personale e i/le tesserati/e devono essere messi a conoscenza dei protocolli di sicurezza delle strutture e delle norme da seguire in caso di emergenze.

La Società garantisce:

- che maschi e femmine dormano, ove possibile, in strutture separate e, in ogni caso, in camere separate;
- che sia rispettata la privacy durante le operazioni di cura personale;
- che siano adottati regolamenti chiari riguardo la vita e gli spazi comuni.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
--	--	---

Con specifico riferimento ai minori:

- è assicurato che, ove possibile, i televisori e altri *device* in uso abbiano attivato il sistema di *parental control*;
- è sempre assicurata la supervisione e la protezione da parte di personale preposto autorizzato;
- è sempre garantito il diritto dei/delle tesserati/e di contattare i genitori o altre figure significative qualora manifestino situazioni di insicurezza, disagio o angoscia;
- è garantito che i genitori/tutori si possano mettere in contatto con i propri figli;
- sono richiesti ai genitori/tutori nulla osta nel caso in cui il minore voglia allontanarsi dalla struttura senza la supervisione di un adulto.

### 7.7 USO DI DOPING, ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI

Il Venezia Calcio, anche grazie ai professionisti con cui collabora, fornisce adeguate informative, anche tramite appositi regolamenti, affinché i propri calciatori e calciatrici **non facciano uso**, anche inconsapevolmente, di sostanze dopanti.

In capo ai calciatori e alle calciatrici è previsto l'obbligo di informare preventivamente il medico di riferimento della squadra dell'intenzione di assumere medicinali, nonché di attendere un riscontro prima di procedere all'assunzione.

È fatto divieto ai tesserati:

- di fare uso o possedere droghe o sostanze illecite durante l'attività sportiva, di assumere alcool o di essere sotto l'influenza dell'alcol;
- di fornire alcool, droghe e tabacco ai minorenni;
- di minore età di assumere alcool o sostanze stupefacenti.


### 7.8 TRASFERTE E RITIRI

In occasione di **trasferte**, la risorsa deputata all'organizzazione delle stesse si occupa di:

- individuare l'elenco completo degli atleti partecipanti;
- individuare lo staff di accompagnatori interni all'ente anche in considerazione del numero di calciatori/calciatrici presenti;
- rintracciare un mezzo di trasporto idoneo al tragitto;
- richiedere alla squadra o struttura ospitante informazioni circa la presenza di spogliatoi idonei per gli atleti, con suddivisione dei locali per sesso, anche in considerazione dell'identità di genere, e che possano essere utilizzati agevolmente dagli utenti che presentano disabilità.

In occasione dei **ritiri**, in aggiunta:


- è garantita la divisione tra maschi e femmine nell'assegnazione in condivisione delle camere;
- dopo il rientro in struttura, gli atleti devono evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti;

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

- nei confronti dei vari prestatori di servizi, deve essere tenuto un comportamento corretto e rispettoso e devono essere evitati comportamenti chiassosi e esibizionistici.

Con particolare riferimento ai minori:

- a) questi vengono trasportati solo in circostanze direttamente collegate all'attività sportiva o scolastica, previa autorizzazione dei genitori/tutori. L'approvazione deve essere rilasciata in forma scritta e deve contenere specifiche indicazioni sul motivo del viaggio, l'itinerario da seguire, il mezzo di trasporto utilizzato, le date e gli orari di partenza e di rientro, i dettagli di chiunque sarà presente oltre al personale;
- b) gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei calciatori e delle calciatrici in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa;
- c) qualora fosse un soggetto diverso dal genitore del calciatore/della calciatrice ad accompagnare o riprendere il minore presso il punto di incontro concordato per la partenza è necessaria una delega sottoscritta dai genitori, tramite la quale sia possibile identificare il soggetto incaricato;
- d) gli adulti accompagnatori dovranno costantemente sorvegliare i calciatori e le calciatrici e dovranno accertarsi che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
- e) è garantita la presenza per ogni gruppo di almeno una figura di riferimento, tra il personale, dello stesso sesso dei minorenni coinvolti;
- f) gli atleti devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni e alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;
- g) i calciatori e le calciatrici non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni viaggio e, nel caso in cui non si voglia seguire la squadra o il gruppo, deve essere riferito il luogo dove si permarrà per il periodo di tempo concordato;
- h) nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi e i regolamenti, nonché il codice etico e il codice di condotta, le regole di comportamento e le disposizioni interne;
- i) la Società comunica preventivamente ai genitori, tutori o legali rappresentanti degli atleti il programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette sull'evento;
- j) in caso di pernottamento, vengono condivise preventivamente con i genitori, tutori o legali rappresentanti, le informazioni riguardanti la struttura individuata, la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa *rooming list*;
- k) le stanze sono organizzate in modo da garantire la vigilanza sui calciatori/calciatrici;
- l) la divisione delle stanze deve avvenire in modo da evitare che ad un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salvo particolari e comprovate esigenze e, comunque, previo ottenimento di un nulla osta da parte di genitori o tutori). Anche le variazioni alla composizione delle camere e della *rooming list*, effettuate sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori e dei responsabili, sono comunicate ai genitori, tutori e legali rappresentanti;

 <b>VENEZIA FC</b>	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA  <b>MODELLO SAFEGUARDING</b>	Rev. 1 /2024  Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024
--	---	---

- m) deve essere assicurata l'impossibilità ai minori di accedere ad alcool o droghe;
- n) ove possibile, i televisori e/o gli altri device a disposizione dei minorenni devono avere attivato il sistema di parental control;
- o) nel caso in cui un minorenne sia costretto, per infortunio o malattia, a rimanere nell'hotel durante lo svolgimento dell'evento, almeno due membri dello staff restino con lui/lei.

### 7.8 VIGILANZA E SICUREZZA.

I dipendenti e i tesserati del Venezia Calcio, per accedere alle strutture della società o a qualsiasi luogo dedicato agli allenamenti, devono esibire documento autorizzativo ovvero apposito pass/badge.

Tutto il personale, a qualunque titolo impiegato, è responsabile della supervisione dei minorenni.

Tutte le persone sono tenute a evitare situazioni isolate, non sorvegliate con minorenni e a svolgere tutte le attività a vista di altro personale. In generale, si deve evitare di lavorare da soli.

Almeno due adulti devono essere sempre presenti quando si lavora con minorenni: qualora ciò non sia possibile, l'adulto deve essere osservabile da altro personale.

### 7.9 GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA (IVI INCLUSI I SOCIAL NETWORK)


Al fine di evitare che l'attività di comunicazione possa essere utilizzata in via strumentale alla commissione di condotte di abuso, violenza e discriminazione, il Venezia Calcio:

- garantisce che le comunicazioni verso l'esterno siano improntate al rispetto dei principi di massima correttezza e trasparenza;
- garantisce che **non** vengano pubblicati, sia tramite i canali social della squadra che attraverso i canali social dei tesserati, immagini o contenuti in contrasto con la normativa privacy o che, comunque, possano ledere la personalità dei soggetti minori;
- assicura che l'accesso alle piattaforme di comunicazione sia garantito al solo personale autorizzato.

La Società provvede comunque ad organizzare degli incontri periodici volti a sensibilizzare il personale e i calciatori/ le calciatrici circa le regole da osservare nella gestione delle comunicazioni verso l'esterno e nell'utilizzo dei *social media*.

In particolare, il Venezia FC fornisce istruzioni circa l'utilizzo dei social/sito internet della Società per quanto riguarda direttamente le attività e gli eventi. In particolare, la Società vieta ai propri tesserati di rendere pubbliche sui social media qualsiasi foto inerente attività sportive dei tesserati minori durante allenamenti e gare senza aver prima cancellato i visi dei minori.

Sono previsti controlli sui contenuti pubblicati sui *social media*, sul sito internet della Società nonché su ogni eventuale canale informatico a disposizione, provvedendo a far eliminare eventuali contenuti che non siano in linea con i contenuti del presente protocollo.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

La Società vieta che sui propri canali social, sul proprio sito nonché su ogni eventuale canale informatico a disposizione vengano pubblicate immagini che ritraggono soggetti minori che possano ledere la loro immagine o provocare loro danno. Il Venezia Calcio acquisisce liberatorie siglate dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale per la realizzazione, riproduzione e pubblicazione ad uso sportivo, informativo, commerciale, medico-sportivo di foto e video che ritraggono i minori.

Immagini che risultino offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o sfruttamento non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise: in ogni caso, gli atleti che si sentano offesi dalla pubblicazione di materiale riferito alla loro persona possono inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale diffuso in rete al responsabile della pubblicazione e/o condivisione.

In ogni caso il Venezia Calcio raccomanda espressamente che:

- i rappresentanti, il personale e i volontari della Società non abbiano rapporti, al di fuori di quelli istituzionali, sui social media o su altri canali informatici (mail, chat di messaggistica, blog etc.) con i minorenni;
- le comunicazioni siano effettuate con i genitori/tutori e, qualora debbano essere inviate ai minori, che questi siano comunque inseriti in copia;
- la pubblicazione di immagini di un minorenne deve essere sempre finalizzata a dare positivo risalto alle qualità dello stesso e vi deve essere l'espresso consenso dei genitori / tutori. In ogni caso deve essere garantito l'anonimato del minore e deve essere evitata la pubblicazione di elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione e localizzazione;
- l'utilizzo da parte dei minori di dispositivi di telefoni e/o dispositivi di comunicazione digitale sia adeguatamente monitorato al fine di evitare che gli stessi possano essere inavvertitamente esposti a rischi di abuso tramite social network, gioco online, ricerche web, messaggistica, e-mail.


#### 7.10 GESTIONE DEI TRATTAMENTI SANITARI

La Società garantisce che via sia un continuo dialogo tra i professionisti dell'area medica (medici sportivi, gli operatori sanitari, nutrizionisti e gli psicologi).

##### a) Gestione delle attività dei medici sportivi e degli operatori sanitari.

Il Venezia Calcio si impegna a favorire che i trattamenti e le prestazioni sanitarie vengano effettuati da operatori del medesimo sesso dell'atleta.

Laddove sia necessario lo svolgimento di visite specialistiche impattanti sull'intimità degli atleti (ad esempio, visite ginecologiche), gli/ le atleti/e possono essere indirizzati verso professionisti esterni, tenendo conto delle preferenze espresse da parte dell'atleta sul sesso del professionista.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

Ogni trattamento o prestazione sanitaria che coinvolge **un minore** dovrà essere effettuato in presenza del genitore o del tutore. Qualora, nella cura dei minori, venga coinvolto personale sanitario esterno alla Società, questo deve lavorare in presenza di un membro del Venezia Calcio.

Medici sportivi e operatori sanitari che riscontrano segni e indicatori di lesioni, violenze o abusi devono, senza indugio, rivolgersi al Responsabile *Safeguarding*, tramite l'istituito canale di segnalazione di cui al successivo paragrafo *sub 9* e fornire all'atleta le indicazioni per accedere all'assistenza psicologica o psicoterapeutica, messa a disposizione dalla Società stessa.

*b) Gestione della lotta al doping*

Il Venezia Calcio si adopera affinché vengano pienamente osservate le norme dettate in materia di lotta al doping e al divieto d'uso di sostanze non consentite.

La Società svolge attività di sensibilizzazione nei confronti dei giocatori, informandoli dei potenziali rischi derivanti dall'assunzione di farmaci contenenti sostanze dopanti ed incentivandoli a confrontarsi sempre con il *Medical Area Coordinator* del Venezia Calcio, prima di assumere il farmaco di propria iniziativa.

I Destinatari sono tenuti a vigilare che i minori loro affidati non assumano sostanze dopanti o tengano condotte rischiose sotto tale profilo: infatti, esistono alcuni requisiti specifici, che devono essere sempre rispettati, per la raccolta di campioni *antidoping* da effettuarsi sui minori.

In particolare, gli atleti minorenni di età pari o superiore a 14 anni e in ogni caso i genitori o i tutori o rappresentanti legali devono essere informati circa la loro selezione per la sottoposizione al controllo *antidoping* in presenza di un adulto e possono scegliere di essere accompagnati da un operatore sportivo nel corso di tutte le procedure di raccolta dei campioni. Tale soggetto può essere sostituito da altro testimone che dovrà essere presente nel corso del controllo *antidoping*.

*c) Gestione dell'assistenza psicologica e dell'attività di sensibilizzazione circa la prevenzione dei disturbi alimentari*

Il Venezia FC garantisce un adeguato supporto psicologico ai tesserati, soprattutto minorenni, attraverso test psicologici e incontri comuni e privati tra i tesserati e lo psicologo della Società.


Qualora fossero rilevate situazioni di particolari criticità che necessitino di percorsi psicoterapeutici, i professionisti della Società sono a disposizione per suggerire psicoterapeuti esterni.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

Laddove la seduta psicologica richieda, per ragioni di opportunità, lo svolgimento di un colloquio personale tra un solo psicologo e un soggetto minore, il professionista fa sottoscrivere l'apposito consenso informato ai genitori o a chi ne fa le veci.

La Società garantisce altresì una alimentazione sana e mette a disposizione dei propri tesserati esperti nel settore alimentare (nutrizionisti, dietologi) che possano supportare i tesserati in caso di dubbi o situazioni di malessere in ambito alimentare. I dirigenti sportivi e tecnici devono impiegare le necessarie competenze professionali nella programmazione e gestione dei regimi alimentari in ambito sportivo.

Gli atleti sono tenuti a collaborare con gli specialisti designati dalla Società nell'attività di prevenzione e gestione dei disturbi alimentari.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

## 8. IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI (RESPONSABILE SAFEGUARDING)

L'efficacia, la funzionalità e la corretta osservanza del presente Modello *Safeguarding* è garantita dal **Responsabile Safeguarding** nominato nella figura del *General Secretary - Sporting Men Department*, sig. Davide Brendolin.

Il Responsabile *Safeguarding* è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Venezia FC e possiede i requisiti di autonomia, indipendenza nonché di competenza previsti dall'art. 5 delle Linee Guida FIGC.

La nomina è conferita per un triennio, ed è rinnovabile. Il Responsabile *Safeguarding* decade allo scadere dell'incarico, ma continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla rinnovazione dello stesso o all'assunzione della carica da parte del sostituto.

La **rinuncia** all'incarico da parte del Responsabile *Safeguarding* può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo congruo preavviso, e deve essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

La **revoca** dell'incarico può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa ed in ogni altro caso, sentito l'interessato.


In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei doveri gravanti sul Responsabile *Safeguarding*, così come definiti nel Modello *Safeguarding* e nelle Linee Guida FIGC;
- mancata collaborazione con gli altri membri della Società;
- stasi operativa e/o colpevole inerzia (es. mancato o ritardato svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo);
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
- sentenza di condanna o sentenza di patteggiamento, anche non definitive, per un reato non colposo;
- violazione degli obblighi di riservatezza inerenti all'esercizio della funzione di Responsabile *Safeguarding*;
- venir meno di uno dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

In caso di rinuncia o sopravvenuta incapacità, il Responsabile *Safeguarding* ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Si precisa che **non** può essere nominato Responsabile *Safeguarding* chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per i reati non colposi.


Il Responsabile *Safeguarding* svolge i seguenti compiti:

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

- a) **attività di monitoraggio.** Si tratta di attività per la verifica dell'idoneità del Modello *Safeguarding* e del Codice di Condotta ad esso allegato e della loro effettività e dell'adeguatezza nel tempo, nonché per la vigilanza sul funzionamento del Modello e del Codice di Condotta e sulla loro osservanza da parte di tutti di Destinatari.
- b) **attività di impulso per l'aggiornamento del Modello *Safeguarding* e del Codice di Condotta.** Il *Responsabile Safeguarding* inoltra, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del Modello e del Codice di Condotta al Consiglio di Amministrazione della Società e verifica successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate.
- c) **monitora annualmente l'adeguatezza del Modello e del Codice di Condotta.** Il *Responsabile Safeguarding* monitora annualmente sull'adeguatezza del Modello *Safeguarding* e dei Codici di condotta, sviluppando un piano di azione in caso siano riscontrate criticità.
- d) **funzione consultiva.** Ove richiesto, può fornire un parere sulla rilevanza di determinate condotte.
- e) **adozione di provvedimenti di quick – response.** Il *Responsabile Safeguarding* adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza, per la prevenzione da forme di abuso, violenza e discriminazione;
- f) **gestione delle Segnalazioni *Safeguarding*.** Il *Responsabile Safeguarding* o gestisce il processo di Gestione delle Segnalazioni in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo *sub 9* ( "*Gestione delle Segnalazioni in conformità all'art. 7 delle Linee Guida FIGC*");
- g) **svolgimento delle valutazioni annuali** (mediante sopralluoghi, *checklist* e/o colloqui con i Responsabili della Prima Squadra e del settore giovanile e femminile) sulle misure adottate dalla Società in materia di *Safeguarding*, anche sulla base delle raccomandazioni ricevute dalla Commissione Federale responsabile delle pratiche di *safeguarding*, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate.
- h) **Cura dell'informazione e della formazione.** Il *Responsabile Safeguarding* promuove presso le competenti strutture della Società un adeguato e differenziato processo informativo e formativo rivolto ai Destinatari del Modello *Safeguarding* attraverso idonee iniziative per favorire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello, del Codice di Condotta, nonché dei protocolli e delle disposizioni in materia.
- i) **Collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.** Il *Responsabile Safeguarding* interloquisce periodicamente con l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del d.lgs. n.231/2001, al fine di una reciproca condivisione delle risultanze rilevanti nelle rispettive attività.
- j) **Collaborazione con le strutture della Società, con gli organi federali e con le autorità esterne** (ad es. autorità giudiziaria).

Il *Responsabile Safeguarding* inoltre:

- Relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione, fornendogli le informazioni necessarie affinché possa valutare l'idoneità delle misure adottate dalla Società per la

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

prevenzione degli illeciti e dei rischi e sviluppare un piano di azione al fine di risolvere le eventuali criticità riscontrate;

- Comunica tempestivamente eventuali violazioni del Modello riscontrate e suggerisce gli eventuali provvedimenti che la Società dovrà assumere;
- Assicura, con la periodicità ritenuta opportuna, il raccordo con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/01 affinché questo possa vigilare sulla possibile rilevanza ai fini del Decreto 231;
- Assicura, con la periodicità ritenuta opportuna, il raccordo con il Gestore delle segnalazioni *whistleblowing* affinché questo possa vigilare sulla possibile rilevanza ai fini del d.lgs. 24/2023.
- Al verificarsi della circostanza, comunica alla Commissione Federale della FIGC e, ove competente, alla Procura Federale, le criticità riscontrate di competenza.

Con cadenza almeno annuale, il Responsabile *Safeguarding* relaziona al Consiglio di Amministrazione, fornendogli le informazioni necessarie affinché possa valutare l'idoneità delle misure adottate dalla Società per la prevenzione degli illeciti e dei rischi e sviluppare un piano di azione al fine di risolvere le eventuali criticità riscontrate.

## **9. GESTIONE SEGNALAZIONI IN CONFORMITA' ALL'ART.7 LINEE GUIDA FIGC.**

### **a) La segnalazione**


Chiunque venga a conoscenza di una violazione del Modello *Safeguarding* o del Codice di Condotta o di comportamenti anche solo potenzialmente lesivi che potrebbero integrare una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile *Safeguarding*.

Sono vietate le segnalazioni manifestamente infondate e quelle effettuate in mala fede e costituiscono una violazione del presente Modello e, pertanto, potranno essere sanzionate ai sensi di quanto previsto nel paragrafo "*Il sistema sanzionatorio*".

La segnalazione deve contenere:

- una descrizione precisa dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
- tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

### **b) Il canale interno di segnalazione.**

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

La Società garantisce un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di Violazioni, che assicura la riservatezza di quanto segnalato, nonché la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni stesse.

Le segnalazioni delle violazioni possono essere effettuate tramite i seguenti canali di segnalazione:

- i. Tramite richiesta di incontro diretto con il Responsabile *Safeguarding*, da inoltrarsi tramite la piattaforma Whistleblowing in uso alla Società seguente indirizzo <https://veneziafc.segnalasicuro.org/#/>
- ii. Piattaforma Whistleblowing “*Segnalasicuro*”, disponibile al link <https://veneziafc.segnalasicuro.org/#/> secondo la modalità operativa prevista dalla Policy Whistleblowing, già adottata dalla Società;

Qualora venga utilizzato il canale di segnalazione *sub II*) e laddove la segnalazione abbia ad oggetto una violazione del Modello *Safeguarding*, la segnalazione verrà indirizzata tempestivamente dal Responsabile delle Gestioni Whistleblowing al Responsabile *Safeguarding* (cfr. *Policy Whistleblowing*- paragrafo 6).


Le segnalazioni sono gestite garantendo la riservatezza del segnalante e del segnalato.


**c) *Modalità di gestione delle segnalazioni***

Il processo di segnalazione si articola nelle seguenti fasi:

- 1) analisi preliminare della Segnalazione;
- 2) adozione di provvedimenti di *quick-response*;
- 3) istruttori ed accertamento della Segnalazione;
- 4 chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione.

Si riporta qui di seguito uno schema riassuntivo.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---



### **C.1) Analisi preliminare della Segnalazione.**


Il Responsabile *Safeguarding* verifica che la segnalazione abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta del Venezia FC espressi nel Modello *Safeguarding* e nel Codice di Condotta e nei relativi protocolli.

### **C.2) Adozione di provvedimenti di quick response.**

In caso di necessità, il Responsabile *Safeguarding*, in qualunque modo acquisita la segnalazione (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza (provvedimenti di *quick response*), per:

- la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione eliminando ogni forma di pericolo;
- l'immediata cessazione delle forme di abuso in corso;
- evitare ogni possibile reiterazione della violazione, operando eventualmente a supporto della vittima.

Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell'intervento degli altri organi di giustizia e a prescindere dall'effettuazione dell'istruttoria relativa alla Segnalazione. In ogni caso, i provvedimenti di *quick - response* rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

### **C.3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione.**

L'obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l'avvenuta violazione del Modello *Safeguarding* e/o dei Codici di Condotta, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ferme restando le eventuali indagini della Procura Federale e/o degli altri organi di giustizia ordinaria.


Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, il Responsabile *Safeguarding* potrà interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archivarla.

Nello svolgimento dell'istruttoria, il Responsabile *Safeguarding* ha la facoltà di:

- i. sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- ii. avvalersi dell'ausilio di altri soggetti interni o esterni al Venezia FC in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che:
  - il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno;
  - tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sul Responsabile *Safeguarding*;
  - tali soggetti siano messi a conoscenza unicamente delle informazioni contenute nella Segnalazione che sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività a loro richieste;
  - venga tenuta traccia scritta dei soggetti ulteriori coinvolti nel processo di analisi della Segnalazione e ne vengano documentate le attività.

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di sanzionare celermente ogni violazione del Modello *Safeguarding* e/o del Codice di Condotta e dei relativi protocolli

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte del Responsabile *Safeguarding*, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, degli accordi collettivi e dei CCNL applicabili, del sistema sanzionatorio nei casi in cui quest'ultimo sia applicabile e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

#### **C.4 Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione.**

All'esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa, il Responsabile *Safeguarding*:

- può decidere per l'archiviazione della stessa, qualora la Segnalazione sia ritenuta da archiviare perché per esempio infondata o, comunque, non provata anche in virtù dei riscontri probatori acquisiti in conformità alla normativa applicabile;
- informa il competente organo con poteri disciplinari per l'adozione dei necessari provvedimenti. Le violazioni riscontrate devono essere comunicate alla Commissione *Safeguarding* della FIGC e, ove competente, anche alla Procura Federale, previo coordinamento con la medesima Commissione *Safeguarding*.

## **10. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE**

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui alle Linee Guida FIGC e al Modello *Safeguarding*, è fondamentale ai fini dell'effettività del modello stesso ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- della qualifica dei tesserati (allenatori, dirigenti, atleti etc.) e della loro età;
- del livello di rischio dell'area in cui operano.

Il Venezia FC si accerta che tutti i Destinatari del Modello *Safeguarding* ricevano un'adeguata formazione sulle tematiche oggetto del presente Modello, prendendo visione della documentazione di rilievo che viene sottoscritta per accettazione e lasciata a disposizione. Nel caso di tesserati minorenni, i genitori o i delegati alla tutela sottoscrivono il documento per accettazione.


Il Venezia FC, anche tramite il Responsabile *Safeguarding*, cura la formazione sul Modello *Safeguarding* attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà aziendale, la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

Annualmente sono organizzate sessioni formative e di aggiornamento obbligatorie dedicate a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive. In tali incontri sono specificatamente trattate anche tematiche relative ai minori e volte alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Lo svolgimento e la partecipazione alle iniziative formative sono opportunamente tracciati e la relativa documentazione è archiviata a cura della Società.

Con cadenza periodica vengono inoltre diffuse comunicazioni e *newsletter* per mantenere un elevato livello di sensibilità sulla tematica e per assicurare una formazione costante dei tesserati.

La Società assicura che tutti i soggetti, adulti e minori, siano a conoscenza delle modalità per effettuare una segnalazione, dandone adeguata diffusione anche tramite la propria pagina istituzionale e al momento del tesseramento degli atleti e delle atlete.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

L'ingiustificata assenza all'attività di formazione da parte dei destinatari della stessa costituisce una violazione dei principi contenuti nel Modello *Safeguarding* nonché nel Codice di Condotta e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo *sub 12* ("Sistema sanzionatorio").

## 11. OBBLIGHI INFORMATIVI


Il Venezia Calcio assicura:

- l'immediata affissione presso la sede della Società del presente Modello e la pubblicazione del Modello *Safeguarding* e dell'intervenuta nomina del Responsabile *Safeguarding* e dei relativi contatti nella home page del sito ufficiale della Società;
- la comunicazione dell'adozione del Modello *Safeguarding* alla Commissione Federale delle politiche di *safeguarding*;
- l'informativa, con mezzi ritenuti idonei, al tesserato, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori circa l'adozione del Modello *Safeguarding*;
- la comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile *Safeguarding*, alla Commissione Federale delle Politiche *Safeguarding*, nonché alla Procura Federale ove competente;
- adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per le segnalazioni di eventuali comportamenti lesivi;
- adeguate misure per la diffusione o per l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- adeguate misure per la diffusione o per l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenze e discriminazioni in occasione di manifestazioni sportive;
- adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *Safeguarding* adottata dalla FIGC, nonché dalla Società.

## 12. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Costituisce illecito disciplinare ed è pertanto sanzionabile:

- il mancato rispetto delle previsioni del Modello *Safeguarding* e dei Codici di Condotta; l'accertamento di un illecito tra quelli previste dall'art. 3 delle Linee Guida FIGC;
- l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni,

 <p><b>VENEZIA FC</b></p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
--	--	---

incluso il Responsabile *Safeguarding*, e altre azioni finalizzate alla violazione o all'elusione del sistema di controllo.

Con specifico riferimento ai dirigenti, costituisce altresì illecito disciplinare:

- la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze delle procedure e delle prescrizioni del Modello *Safeguarding*;
- l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello *Safeguarding* da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree specifiche di rischio;
- l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello *Safeguarding*.

Nel caso della commissione di illeciti disciplinari si applicano le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio indicato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01 adottato dal Venezia FC a cui si rimanda.

Le sanzioni si applicano anche a chi effettua segnalazioni manifestamente infondate o in mala fede.


Il Venezia FC, in caso di presunti comportamenti lesivi, adotta adeguati comportamenti di *quick-response*, consistenti in provvedimenti, anche di tipo organizzativo e operativo, volti all'immediato allontanamento dal contesto in cui si è verificato l'illecito del presunto autore, oltre che alla tutela della vittima.

Possono rientrare nel novero di tali iniziative la sospensione dall'attività del potenziale trasgressore, l'oscuramento da eventuali piattaforme social, sotto la sfera della Società, di contenuti ritenuti offensivi. In ogni caso, i provvedimenti adottati dalla Società devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Quando il soggetto autore dell'infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni più gravi, il Responsabile *Safeguarding* si confronta con il presidio specifico della FIGC.

Si rappresenta inoltre che il Codice di Giustizia sportiva, all'art. 28, prevede che il tesserato che:

- pone in essere o tenta di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sia punito con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00;
- viene meno al dovere di segnalazione di cui all'art. 9 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sia punito con le sanzioni di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva;

 <p><b>VENEZIA FC</b></p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA</p> <p><b>MODELLO SAFEGUARDING</b></p>	<p>Rev. 1 /2024</p> <p>Approvato con delibera del CdA del 27/9/2024</p>
---	--	---

- viola i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 sia punito con l'inibizione o la squalifica non inferiore a mesi sei o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00 è stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecis c.p. sia punito con l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000.

### **13. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE.**

Il presente Modello *Safeguarding* è pubblicato presso le bacheche delle comunicazioni e sul sito web, dando specifica evidenza del nominativo e dei dati di contatto del Responsabile *Safeguarding*, in piena conformità all'art. 8 Linee Guida FIGC.

L'adozione nonché i successivi aggiornamenti del presente documento vengono comunicati a tutti i destinatari. Alle risorse di nuovo inserimento viene consegnato un set informativo contenente altresì il presente documento.

### **14. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO SAFEGUARDING.**

Come previsto dall'art. 4 delle Linee Guida FIGC, il Modello *Safeguarding* è aggiornato, con delibera del CdA, con cadenza almeno quadriennale, tenendo in considerazione gli aggiornamenti delle Linee Guida stesse.

Il Modello *Safeguarding* deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del competente organo amministrativo, anche su proposta del responsabile *Safeguarding*, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.